



**TRIBUNALE DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'udienza del **21.2.2008** richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa n. **314/2017** R.G. Lav.,

TRA

rappresentato e difeso dall' _____ giusta procura in calce
all'atto introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ancona,, _____

RICORRENTE

COMUNE DI NUMANA

IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE

rappresentato e difeso dall' _____ ; giusta procura allegata alla
comparsa di costituzione e di intervento _____ elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, _____

RESISTENTE

OGGETTO: compenso del segretario comunale per diritto di rogito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, segretario comunale di fascia A presso la segreteria convenzionata dei Comuni di Castelfidardo-Numana dal 22.07.2014 al 31.10.2015 e presso quella dei Comuni di Castelfidardo-Loreto dal 01.11.2015 al 31.07.2016, chiede la corresponsione di un compenso pari a 1.012,21 euro in virtù del diritto di rogito previsto dall'art. 41, comma 4, L. 312/80, percepito fino al mese di aprile del 2015 e non più riconosciuto dal Comune di Narnana a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10 del D.L. 90/2014, contestando l'interpretazione che ne è stata fornita dalla Corte dei Conti.

Eccepisce il resistente di aver necessariamente aderito all'interpretazione data dalla Corte dei Conti del suddetto art. 10, secondo la quale i diritti di rogito spetterebbero ai segretari comunali non equiparati ai dirigenti, mentre non spetterebbero ai segretari comunali di fascia A, in quanto equiparati ai

dirigenti, anche se collocati in enti locali privi di dirigenza, per cui il ricorrente non avrebbe alcun diritto a percepire il compenso per l'attività di rogito svolta. Precisa, poi, il Comune che all'importo eventualmente dovuto per il diritto in questione andrebbero comunque sottratte le somme inerenti all'IRAP e agli altri oneri riflessi, che parte ricorrente ritiene invece dovuti secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. g, del CCNL dei segretari comunali e provinciali.

Va rilevato che è pacifico tra le parti che il ricorrente è segretario comunale di fascia A, che ha prestato servizio presso i Comuni indicati nei periodi suddetti e che in tali Comuni non vi sono figure dirigenziali.

Orbene, l'art. 31 CCNL di settore per la classificazione dei segretari comunali nella fasce A, B e C, distingue tre fasce professionali in cui sono classificati i segretari comunali e provinciali: *"1 segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C a) nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito del conseguimento dell'abilitazione concessa dalla Scuola Superiore di cui all'art.98, comma 4, del T.u.e.l. n.267/2000; b) nella fascia professionale, B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all'art. 14, comma 1, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C. c) nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del secondo corso di specializzazione della Scuola Superiore, di cui all'art.14, comma 2, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia nonché di province; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio in enti con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti"*.

In sostanza, quindi, i segretari comunali e provinciali sono classificati in tre diverse fasce professionali, cui corrisponde l'idoneità degli stessi alla titolarità di sedi di Comuni e Province differenziate a seconda della consistenza della popolazione amministrata. Anche il trattamento economico retributivo è differenziato; i segretari di fascia B sono equiparati a quelli di fascia A (e quindi ai dirigenti), quanto a stipendio tabellare e indennità di posizione, mentre i Segretari comunali di fascia C percepiscono stipendio e indennità di importo ridotto (artt. 3 e 37 CCNL).

Il quadro retributivo deve essere integrato con la previsione del cd. principio del "galleggiamento", in base al quale l'indennità di posizione del segretario comunale non deve essere *"inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa"* (art. 41, co. 5 CCNL). In definitiva, quindi, i Segretari comunali che operano in Comuni con personale dirigente vedranno la loro retribuzione parametrata a quella dei dirigenti; il compenso, invece, previsto per i segretari comunali di fascia più bassa e che operano in comuni più piccoli sarà minore non potendosi parametrare a quello di dirigenti di cui il comune è sprovvisto.

In tale quadro si inserisce il DL 90/2014 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici giudiziari"* convertito con modificazioni in L. n. 114/2014. In particolare l'art. 10 comma 2 bis del D.L. 90/2014 prevede che *"2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Della disposizione in esame la Corte dei Conti ha fornito un'interpretazione, secondo la quale i diritti di rogito non spetterebbero ai segretari comunali di fascia A, in quanto equiparati ai dirigenti: *"Muovendo da una compiuta ed articolata ricostruzione, alla stregua delle disposizioni di CCNL, della disciplina delle retribuzioni dei segretari comunali - ed evidenziando il carattere derogatorio della previsione rispetto al principio della non debenza dei diritti di rogito - la Sezione regionale sottolinea come detta deroga "trovi giustificazione in presenza di segretari comunali che, per fa scia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale". Individuando la ratio della disposizione in parola in un contemperamento di interessi "che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fitta salva l'ipotesi della fa scia prole ssionak e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo" , a superamento dell'orientamento surrichiamato, ritiene la Sezione che il diritto di rogito compete esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C mentre non spetti `Cri segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale" (0: deliberazione Sezione regionale di controllo per il Lazio, 21 / 2015 / PAR, cit.). Tale più rigorosa lettura è, ad avviso della Sezione, condivisibile atteso che la stessa, coerente con il quadro normativa — e contrattuale regolatore della materia, appare idonea, per un verso, a non fiwstrare lefinalità perequative sottese al comma 2 bis e, per altro, a garantire gli elletti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore (dr.' nota di lettura Senato — A.S. 1582). D'altro canto, in una più generale visione di sistema, giova evidenziare come tale ipotesi ricostruttiva si coniughi con la tendenza della legislazione a ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, risetto al _fondamentale principio di omnicomprensività della retribuzione".*

Ritiene questo giudice che la lettura della Corte dei Conti non possa essere condivisa a fronte di una chiara disposizione normativa che prevede al contrario la corresponsione di diritti di rogito anche per i segretari comunali di fascia A, a condizione che, come nel caso di specie, nel Comune non siano previste figure dirigenziali. D'altro canto, tale soluzione è stata adottata dalla maggior parte delle pronunce del giudice ordinario intervenute in materia, che hanno evidenziato tutte il chiaro disposto normativo, laddove

dell'inciso "e comunque" evidenzia la volontà del legislatore di estendere il beneficio in esame anche a soggetti diversi da quelli contemplati nella proposizione precedente.

Più specificamente, si ritiene che la norma in esame elimina, per i segretari comunali che operino in enti in cui sono presenti figure dirigenziali la voce stipendiale dei diritti di rogito previsti dalla lettera g) dell'art. 37 del vigente CCNL dei segretari comunali (che appunto indica le diverse voci di cui si compone la struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali: alla lettera g) sono indicati i "diritti di segreteria"). Solo in due casi possono essere corrisposti, a seguito della modifica normativa, i diritti di rogito ai segretari comunali. Il primo caso riguarda i segretari che sono preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale. Per tali segretari l'indennità di posizione non è, neppure astrattamente, soggetta ad incremento per l'applicazione delle regole sul "galleggiamento". In questa fattispecie il legislatore non ha ritenuto rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario, perché il galleggiamento opera non sulla retribuzione tabellare, ma sull'indennità di posizione. Il secondo caso riguarda, invece, i segretari che non hanno la retribuzione tabellare dirigenziale (ossia i Segretari di fascia C). In questi casi l'attribuzione di quota dei diritti di rogito è dovuta a prescindere dalla classe demografica del Comune di assegnazione.

Come desumibile anche dai lavori preparatori dell'art. 10 d.l. n. 90/2014, l'esclusione dei diritti di rogito per i segretari operanti nei Comuni più grandi —dove sono presenti i dirigenti— sarebbe giustificata dalla circostanza che in questi i segretari comunali hanno una retribuzione pararnetrata a quella dei dirigenti stessi (in virtù del citato "galleggiamento") e devono, quindi, essere assoggettati anche loro al principio di onnicomprensività della retribuzione che vale per i dirigenti. Tale principio non operando nei Comuni più piccoli giustifica un diverso trattamento dei segretari comunali che ivi prestano servizio a prescindere dalla fascia professionale in cui sono inseriti.

La *ratio* della riforma è quella di contenimento della spesa pubblica mediante l'eliminazione di una voce retributiva ai segretari comunali e la previsione del totale incameramento dei diritti di rogito in capo al comune e, solo in via eccezionale, della corresponsione di una quota a favore dei segretari comunali roganti che, però, non abbiano qualifica dirigenziale (quelli appartenenti alla fascia C) o che operino, a prescindere dall'inquadramento in una fascia specifica, in Comuni privi di dirigenti (e per i quali non opera il meccanismo del galleggiamento).

Quanto al problema dell'IRAP, si ritiene che essa costituisca un onere riflesso a carico del Comune, che non può trasferirla in capo al lavoratore sottraendone l'importo dovuto dai diritti di rogito spettanti a questi (Cass. 20917/2013, che condanna l'operato di una azienda sanitaria che aveva tentato di trasferire l'onere dell'IRAP sui compensi erogati ai vari dirigenti medici). La stessa Agenzia delle Entrate con risoluzione 123/E del 2.4.2008 ha precisato che il soggetto passivo dell'IRAP è il datore di lavoro, in quanto

titolare di una organizzazione, sicché non può il relativo onere essere trasferito sui compensi dei lavoratori di cui è pacifica la natura retributiva. Il segretario comunale, in quanto dipendente pubblico è privo di qualsiasi organizzazione per lo svolgimento di un'attività produttiva di servizi, organizzazione che al contrario fa capo all'ente datore di lavoro, su cui dovrà, quindi, gravare il peso dell'imposta in esame.

Per tali ragioni, il ricorso va accolto, non essendovi contestazione sul *quantum*, con condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite, non sussistendo, a fronte del maggioritario orientamento formatosi nella giurisprudenza ordinaria di merito, alcuno dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

1) Condanna il ComUne di Numana al pagamento in favore di Nocelli Francesco Maria della somma di Euro 765,09, dovendo gravare gli oneri riflessi e l'IRAP sul comune convenuto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;

2) Condanna il Comune di Numana a rifondere a Nocelli Francesco Maria le spese di lite che liquida in Euro 1.002,50, di cui Euro 981,00 per compenso ed Euro 21,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ancona, il 21.02.2018.

IL GIUDICE
(*dr.ssa Tania De Antoniis*)